REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

FEDERICA SCARLINO (cod. fisc. SCRFRC90T58L049D), con l'avv.to ARISTONE LOLA

nei confronti di

PARAFARMACIA BARDET S.R.L. con sede in VIA PINDARO 33 PESCARA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che con ricorso depositato ai sensi degli artt. 37 e ss. CCII, Federica Scarlino ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della PARAFARMACIA BARDET S.R.L., deducendo di essere creditrice della società in forza della diffida accertativa emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pescara in data 7 giugno 2023, per complessivi euro 4.633,25, di cui euro 510,00 per TFR, euro 1.309,26 per retribuzione del mese di luglio 2021, euro 1.899,33 per ferie e permessi ed euro 914,66 per rateo di tredicesima; la ricorrente ha altresì rappresentato di avere inutilmente intrapreso iniziative esecutive per il recupero del credito;

che il ricorso e il decreto di convocazione sono stati regolarmente notificati alla società resistente a mezzo PEC e che la medesima non si è costituita nel procedimento, non fornendo pertanto elementi idonei a contrastare le allegazioni della ricorrente né a dimostrare la propria capacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni;

rilevato che la società risulta iscritta nel Registro delle Imprese quale società a responsabilità limitata, con capitale sociale di euro 10.000,00, avente ad oggetto attività commerciale nel settore della vendita di prodotti parafarmaceutici e medicinali non soggetti a prescrizione, sicché ricorrono, sotto il profilo soggettivo, i presupposti per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale; dalla visura camerale risulta, inoltre, che l'impresa è attualmente inattiva e che l'unità locale sita in Pescara, via Tiburtina Valeria n. 115, è cessata in data 8 settembre 2023;

quanto ai requisiti dimensionali, grava sul debitore l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII ai fini della qualificazione dell'impresa come impresa minore; nel caso in esame la resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace e non ha quindi assolto tale onere;

che, peraltro, la documentazione acquisita non consente di ritenere positivamente dimostrata la ricorrenza dei requisiti dell'impresa minore, risultando dalla visura camerale che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, senza che risultino depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi;

che il medesimo bilancio evidenziava già, al 31 dicembre 2020, una situazione patrimoniale significativamente deteriorata, con patrimonio netto negativo per euro 53.008, debiti complessivi per euro 344.008, a fronte di disponibilità liquide pari ad appena euro 5.859, nonché una perdita di esercizio di euro 4.658, preceduta, nell'esercizio 2019, da una perdita pari ad euro 70.788;

considerato che la situazione di insolvenza emerge in modo univoco da una pluralità di elementi concordanti, costituiti non soltanto dall'inadempimento protratto dell'obbligazione nei confronti della ricorrente e dall'infruttuosità delle iniziative intraprese per il recupero del credito, ma anche dalla cessazione dell'attività e dalla rilevante esposizione debitoria maturata nei confronti degli enti pubblici;

che, in particolare, dalla certificazione resa dall'INPS ai sensi dell'art. 363 CCII risulta, alla data della richiesta del 28 settembre 2026, una complessiva esposizione contributiva della società, relativa agli anni dal 2021 al 2024, pari a euro 49.153,80;

dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate ex art. 367 CCII risultano, inoltre, plurime esposizioni tributarie relative a differenti annualità, per un importo complessivamente documentato di euro 27.754,73;

rilevato che dalla visura storica camerale la società risulta attualmente inattiva e che, con denuncia dell'8 settembre 2023, è stata comunicata la cessazione dell'attività e dell'unità locale sita in Pescara, via Tiburtina Valeria n. 115, risultando altresì l'assenza di dipendenti nel quarto trimestre 2023;

ritenuto che il complesso di tali circostanze, valutate unitariamente, dimostra uno stato non meramente transitorio di difficoltà finanziaria, ma una situazione di incapacità strutturale della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, integrante lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII;

che assumono, in particolare, rilievo convergente l'inadempimento del credito della lavoratrice, protrattosi nonostante l'esistenza del titolo e le iniziative intraprese per il relativo recupero, la consistente e risalente esposizione contributiva e tributaria, la cessazione dell'attività d'impresa e la mancata presentazione di bilanci successivi all'esercizio 2020;

che, a fronte di tali elementi, la resistente, rimasta contumace nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo PEC, non ha fornito alcuna indicazione circa la disponibilità di risorse liquide, beni prontamente liquidabili, linee di credito o altre fonti finanziarie idonee a consentire il regolare adempimento delle obbligazioni scadute;

che ricorrono, pertanto, i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 2, 37, 40 e 49 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale della PARAFARMACIA BARDET S.R.L., dovendosi ritenere provati tanto lo stato di insolvenza quanto l'assoggettabilità della società alla procedura, in difetto della prova, gravante sulla debitrice, del possesso congiunto dei requisiti dimensionali propri dell'impresa minore.

Per tali ragioni, deve essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della PARAFARMACIA BARDET S.R.L.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di PARAFARMACIA BARDET S.R.L., con sede in VIA PINDARO 33 PESCARA (C.F. 01957440686)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Massimo Sanvitale, con studio in Piazza Primo Maggio N. 4 65122 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 16/02/2027 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 del CCI, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 09/11/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio